



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

**Adeguamento della normativa
comunale ai principi di
liberalizzazione e semplificazione
amministrativa delle attività
produttive**

Delibera Consiglio Comunale n. 71 del 29 novembre 2012

Allegato 1 Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa

LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO

1. E' soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004. Sono inoltre fatte salve le previsioni del vigente regolamento comunale di igiene.

Si intende per:

Esercizio di vicinato: l'attività economica, anche di natura non commerciale (es. artigiana) che abbia presentato segnalazione certificata di avvio di attività ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 114/98 ss.mm.ii. Tali attività possono vendere per il consumo sul posto tutti i prodotti, bevande comprese che sono oggetto di vendita dell'esercizio;

Locali dell'azienda: tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purché all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne.

Arredi dell'azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili ecc...

Somministrazione assistita: Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente.

Consumazione immediata Consegna dei prodotti al banco senza la funzioni di servizio mediante menù o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.

LIBERALIZZAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del d.l. 223/2006 e della vigente normativa è soggetta al solo possesso dei requisiti morali e professionali senza la previsione di ulteriori criteri qualitativi per l'avvio dell'attività.

2. Devono considerarsi abrogati i parametri previsti nella precedente normativa comunale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12 marzo 2009 ed ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato diverso dai requisiti minimi previsti dalla normativa regionale.

3. Sono fatti salvi i vincoli di carattere igienico sanitario e urbanistico-edilizio.

LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:

- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

- rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a

livello territoriale sub regionale.

2. Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto:

- i contingenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole;
- le distanze fra esercizi similari o da altre attività economiche
- la zonizzazione comunale in materia.

LIBERALIZZAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali.

2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI ED INTEGRATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, sono da intendersi abrogate o comunque disapplicate le disposizioni che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, in un impianto di distribuzione di carburanti o nella stessa area di pertinenza dello stesso, attività e servizi integrativi quali:

- somministrazione di alimenti e bevande
- vendita di quotidiani e periodici
- svolgimento di attività commerciali
- svolgimento di attività artigianali
- fornitura di servizi ricettivi e turistici
- altre attività e servizi compatibili con la gestione dell'impianto.

2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

LIBERALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. L'apertura di MSV di cui all'art. 8 del Dlgs 114/98, compreso l' ampliamento di esercizio commerciale di vendita al dettaglio fino a 1500 mq di superficie di vendita non è soggetta ai limiti e restrizioni, salvo quanto previsto dalla normativa regionale.

2. Sono fatti salvi i vincoli di carattere urbanistico e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

APPLICAZIONE DELLA SCIA alle seguenti procedure

Premessa: Il procedimento amministrativo è regolato principalmente dalla legge 241/1990, che ne stabilisce i principi, anche in accordo agli orientamenti europei circa il cosiddetto "giusto procedimento". Un principio espressamente citato è il divieto di aggravamento del procedimento, esso - a tutela dell'economicità e dell'efficacia dei procedimenti, nonché del minor sacrificio possibile degli interessi dei privati - fa divieto all'amministrazione, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, di aggravare il procedimento (nel senso di aggiungere controlli, ispezioni, richieste di documenti, e quant'altro rendere più oneroso il procedimento per l'amm.ne e il privato senza un concreto motivo di interesse pubblico).

1) LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO su area privata con capienza inferiore alle 200 persone

1. Considerato che l'attuale procedura prevede una autorizzazione soggetta, oltre che a 2 marche da bollo, diritti di istruttoria ecc... anche ad un iter di 90 giorni più eventuali richieste integrative.

Considerato altresì che tali attività, non soggette alla valutazione della Commissione Provinciale o Comunale, è già previsto l'intervento di tecnici con perizie ed autocertificazioni (Dpr 311/2001) ne consegue la piena applicabilità della segnalazione di inizio di attività SCIA ad efficacia immediata, fatti salvi ulteriori eventuali adempimenti

2) AUTOVIDIMAZIONE DEI REGISTRI

1. Considerato che l'attuale procedura prevede la presentazione fisica al Comune del registro cartaceo che viene vidimato con timbri ad inchiostro e/o timbri a secco e numerazione delle pagine da parte del dipendente comunale. Tale procedura è sostituibile da una forma di auto-vidimazione, dove l'impresa trasmette tramite PEC la dichiarazione di autovidimazione e procede alla vidimazione dei registri mediante timbratura con propri timbri aziendali.

3) AUTOCERTIFICAZIONE DEI TESSERINI PER GUIDA ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

1. Considerato che con il D.L. 7/2007 per l'avvio di attività di guida ed accompagnatore turistico necessita la presentazione di una SCIA, ciò ha determinato già una prima semplificazione delle procedure. Considerato altresì che l'attuale procedura prevede il rilascio del tesserino di riconoscimento, che non ha funzioni autorizzative ma di mero riconoscimento per fruire dell'accesso gratuito ai musei e luoghi d'arte. La procedura è sostituibile con l'autoproduzione del tesserino, di cui al fac simile regionale, da inviare tramite PEC al Comune/SUAP.